



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale

Servizio Bonifiche e Rifiuti

Determinazione N. 1770 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ALLA DITTA PIVETTA ROBERTO PER L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI PORTOGRUARO IN VIALE PORDENONE 77. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 72202 DEL 01/10/2018.

- Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa *Maria Ranieri*

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "*la Città metropolitana verde e sostenibile*" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Richiamate le seguenti normative in materia di rifiuti:

- i. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- ii. il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione al registro dovuti dalle imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ed in particolare il c. 2 dell'art. 3 che prevede che il versamento sia effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno nonché il c. 3 dell'art. 3 che prevede che l'iscrizione sia sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- iii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- iv. l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- v. il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";

- vi. il Regolamento Ue 715/2013 recante i “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- vii. l’art. 107 del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995, il D.Lgs. n. 100 del 01.06.2011, il D.Lgs. n.101 del 31.07.2020 e il D.L. 1 marzo 2022 n. 1), che recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- viii. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- ix. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno;

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di scarichi:

- i. la parte terza, Sezione II – Tutela delle acque dall’inquinamento - Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- ii. le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale, 5 novembre 2009, e ss.mm.ii e in particolare l’articolo 39 – *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio*
- iii. l’allegato A alla D.G.R.V. 27 gennaio 2011, n. 80 ad oggetto “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”.

Richiamate altresì, le seguenti normative in materia di VIA:

- i. l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

Visto che:

- i. con prot. n. 72202 del 01/10/2018 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente dell’Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia con cui si rilasciava alla ditta PIVETTA ROBERTO, con sede legale in PORTOGRUARO - Viale Pordenone 77, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3, l’Autorizzazione Unica Ambientale in occasione del rinnovo dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 2016 del D.Lgs. 152/2006 del 04.02.2013 svolta presso lo stabilimento sito in Comune di PORTOGRUARO – Viale Pordenone 75.
- ii. con determina del Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia prot. n. 84022 del 30/12/2024 è stato disposto il non assoggettamento alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii di cui all’istanza di verifica prot. 58420 del 18/09/2024 per la modifica dell’impianto di recupero rifiuti presso lo stabilimento sito all’indirizzo citato in oggetto, con le seguenti condizioni ambientali :

Condizione n. 1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	COMPONENTE AGENTI FISICI
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dall’emanazione del presente provvedimento sia fornito un progetto illuminotecnico conforme alla Legge Regionale n. 17/09. Detto progetto dovrà essere elaborato con riferimento alla normativa tecnica vigente (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464-2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e ai criteri e alle linee guida ARPAV reperibili all’indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-delcielo/criteri-e-linee-guida-1
Soggetto verificatore	ARPAV – Dipartimento di Venezia

Condizione n. 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	COMPONENTE RUMORE
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dal perfezionamento della procedura ai sensi dell'art. 216 del TUA inerente la nuova conformazione venga avviata una nuova campagna di misure fonometriche al fine di poter proporre una rappresentazione attendibile del livello sonoro riscontrabile all'interno dell'abitazione. La relazione conclusiva dovrà tener debito conto anche del rumore prodotto dai mezzi pesanti nell'area di sosta in ingresso all'impianto in prossimità del ricettore "C Abitazione residenziale" La relazione conclusiva, redatta secondo le linee guida ARPAV a firma di un tecnico competente in acustica, dovrà essere trasmessa a ARPAV e Comune di Portogruaro
Soggetto verificatore	ARPAV e Comune di Portogruaro

- iii. con prot. n. 8770 e 8773 del 10.02.2025 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 10/02/2025 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 6 c. 2 al competente SUAP del Comune di PORTOGRUARO in data 07.02.2025 dalla ditta PIVETTA ROBERTO, con sede legale in PORTOGRUARO - Viale Pordenone 77,
- iv. con nota prot. n. 15444 del 07/03/2025 la scrivente Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento volto alla modifica del provvedimento prot. n. 72202 del 01/10/2018 e contestualmente ha indetto una Conferenza di Servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 4 c.7 del D.P.R. 59/2013 e dell'art.14 della L.241/90;
- v. con nota assunta al prot. n. 17207 del 14/03/2025 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha richiesto che la ditta attivi le procedure di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, presentando istanza di parere di conformità con allegata la documentazione tecnica prevista dal D.M. 07/08/2012;
- vi. con nota prot. n. 22517 del 03/04/2025 la scrivente Amministrazione ha inoltrato la richiesta di integrare l'istanza con la documentazione tecnica per l'attivazione delle procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 151/2011 e con la presentazione della copia della quietanza di pagamento della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento;
- vii. con nota assunta al prot. n. 26009 del 18/04/2025 la ditta ha trasmesso, ad integrazione dell'istanza, la copia della quietanza di pagamento della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento;
- viii. con nota prot. n. 30262 del 08/05/2025 è stata attestata dalla Scrivente Amministrazione l'ottemperanza alla condizione ambientale n.1 prescritta dal provvedimento di non assoggettamento a procedura di VIA prot. n. 84022 del 30/12/2024.
- ix. con nota assunta al prot. n. 30030 del 08/05/2025 la ditta ha affermato che si sarebbe confrontata con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per definire la pratica da presentare al medesimo Comando;
- x. con nota assunta al prot. n. 39409 del 10/06/2025 la ditta ha risposto alle integrazioni richieste annunciando la volontà di rinunciare al ricevimento dei rifiuti di matrice cartacea (tipologia 1.1), vetrosa (tipologia 2.1), plastica (tipologie 6.1-6.5-6.11) e tessile (tipologie 8.4-8.9);
- xi. con nota assunta al prot. n. 43307 del 24/06/2025 la ditta ha richiesto di stralciare la richiesta di inserimento in A.U.A. dello scarico in acque superficiali delle acque reflue assimilabili al domestico e ha precisato di rinunciare anche al ricevimento dei rifiuti tipologia 10.2 (pneumatici) come previsto nell'istanza, ma erroneamente inserito nella tabella presentata con prot. n. 39409 del 10/06/2025;
- xii. con nota assunta al prot. n. 44149 del 27/06/2025 la ditta ha trasmesso la planimetria perfezionata;ù
- xiii. le modifiche richieste consistono nella modifica dei quantitativi di rifiuti trattabili (R4); nell'aumento dei quantitativi massimi giornalieri trattabili (R4); nella modifica dei quantitativi di rifiuti istantaneamente stoccabili; nell'aumento dei quantitativi di rifiuti sottoposti alla sola attività di Messa in Riserva (R13), rinuncia a ricevere i rifiuti afferenti alle tipologie di attività 1.1, 2.1, 6.1, 6.5, 6.11, 8.4, 8.9, 10.2; nella

modifica del lay-out dell'impianto; nella sostituzione del macchinario di cesoiatura con uno con maggior potenzialità;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 presentata alla Città metropolitana di Venezia ed acquisita con prot. n. 8770 e 8773 del 10/02/2025.
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 di acque meteoriche di dilavamento che recapitano in corpo idrico superficiale già rilasciata dalla Provincia di Venezia con prot. n. 75760 del 21/08/2012;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadono fra quelle previste dall'articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e che pertanto lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e in particolare quelle di prima e di seconda pioggia, è da assoggettare al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 113 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/06 e al rispetto dei valori limite della Tabella 1 alle vigenti NTA del PTA;
- iv. l'art. 3, c. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15;
- v. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 prevede che l'autorizzazione assuma efficacia dall'accettazione delle garanzie finanziarie dovute per l'attività, che possono essere prestate anche per una durata inferiore a quella dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il loro rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n.380334590 emessa da Generali Italia S.p.A. con scadenza il 03/02/2028 e dalla polizza RCI n. 390346115 emessa da Generali Italia S.p.A. per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 31/12/2025.

Dato atto che la Ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO14001 con scadenza il 18/08/2026.

Dato atto che la Ditta è in possesso di certificazione ISO9001 con scadenza il 28/07/2026.

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento 333/2011 con scadenza il 25/07/2026, ai sensi del Regolamento 715/2013 con scadenza il 06/09/2025.

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione, pari a 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 18/07/2025, risulta rispettato;

DETERMINA

1

che ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2 è adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta PIVETTA ROBERTO, con sede legale in Comune di PORTOGRUARO - Viale Pordenone 77, C.F. 01653180271 per la modifica sostanziale dello stabilimento esistente, sito in Comune di PORTOGRUARO – Viale Pordenone 75.

2

che il provvedimento prot. n. 72202 del 01/10/2018 viene sostituito dal presente.

3

che l'autorizzazione rilasciata **ha validità fino al 01/10/2033**. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

4

che la ditta è tenuta a rispettare la condizione ambientale n. 2 del provvedimento di esclusione all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, entro il termine ivi previsto e pertanto **entro 60 giorni** dal rilascio della presente autorizzazione deve essere avviata una nuova campagna di misure fonometriche al fine di poter proporre una rappresentazione attendibile del livello sonoro riscontrabile all'interno dell'abitazione. La relazione conclusiva dovrà tener debito conto anche del rumore prodotto dai mezzi pesanti nell'area di sosta in ingresso all'impianto in prossimità del ricettore "C Abitazione residenziale". La relazione conclusiva, redatta secondo le linee guida ARPAV a firma di un tecnico competente in acustica, dovrà essere trasmessa a ARPAV e Comune di Portogruaro.

5

che le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento sono le seguenti:

5.1 - SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

La Ditta PIVETTA ROBERTO, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/1985, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento in continuo delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dal piazzale di deposito di metalli ferrosi e non ferrosi e di materie prime di cui è titolare, nel quale si svolge l'attività di cui al punto 6 dell'allegato F alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione allo scarico nel corpo idrico superficiale denominato "Fosso Campejo", a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. n. 33/1985 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006.

Dovranno essere rispettate, per lo scarico delle **acque meteoriche di dilavamento del piazzale** di deposito, la planimetria allegata e le seguenti prescrizioni:

- a) Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'Allegato B alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107;
- b) La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, che deve essere fornito di idonea chiusura e provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico;
- c) Deve inoltre essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Venezia al seguente link: "<https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-imprese/acqua>", per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
- d) **almeno ogni 180 giorni**, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 le analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto

ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, ferro, alluminio, manganese, piombo, rame, zinco e saggio di tossicità acuta;

- e) I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno dieci anni dalla loro data;
- f) Ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, **almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza del presente provvedimento**, dovrà essere effettuata, da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i parametri di cui al precedente punto 4. Il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova, redatti dal personale del laboratorio accreditato, devono essere inviati a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, entro 7 giorni dalla data di emissione;
- g) A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari;

5.2 - GESTIONE RIFIUTI

- a) La ditta è iscritta al **n. 596** del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
- b) Per le tipologie di rifiuti per i quali sono stati emanati i Regolamenti europei per la cessazione della qualifica di rifiuto e la ditta è provvista delle relative certificazioni, la Ditta è tenuta al rispetto:
 - b.1) delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i;
 - b.2) dei Regolamenti Ue con riferimento:
 - i. alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
 - ii. alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
 - iii. alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
 - iv. alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

In particolare, l'operazione di recupero R4 dei metalli ferro, acciaio, alluminio e rame è ammessa subordinatamente al mantenimento delle certificazioni ai sensi del Regolamento Ue 333/2011 e Regolamento Ue 715/2013. In mancanza del rinnovo sui rifiuti soggetti ai citati Regolamenti è ammessa la sola messa in riserva R13.

Per la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti metallici per i quali non sono stati emanati i Regolamenti Europei si continua a far riferimento a quanto previsto dal DM 05/02/98 nei relativi paragrafi dell'Allegato 1 sub allegato 1.

- c) La ditta deve svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto:
 - c.1) delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;
 - c.2) di quanto previsto dalla determina di non assoggettamento alla procedura di VIA prot. n. 84022 del 30/12/2024;
 - c.3) della planimetria allegata;
 - c.4) di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

D.M. 05/02/98 e smi (vigente dal 2006)	Tipologia	Attività di recupero	Codice CER	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t/a)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199	R13	100210 120101 120102 160117 150104 170405 190102 190118 191202 200140 100299 120199	200	1.000
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199	R13/R4	100210 120101 120102 160117 150104 170405 190102 190118 191202 200140 100299 120199	2.500	24.500
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100899 e 120199	R13	110501 110599 120103 120104 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 100899 120199	200	2.500
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100899 e 120199	R13/R4	110501 110599 120103 120104 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 100899 120199	100	1.000
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art.46 del D.Lgs. n.22/97 e smi e al D.Lgs. n.209/2003, privati di pneumatici e delle componenti	R13	160106 160116 160117 160118 160122	199,5	300

	plastiche recuperabili.				
5.2	Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e smi.	R13	160106 160116 160117 160118 160122	30	100
5.5	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	R13	160801	1	10
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	160216 170402 170411	1	6
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	160118 160122 160216 170401 170411	8	350
5.9	Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c)	R13	160216 170411	0,5	6
5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13	110114 160214 160216 200136	30	353
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	R13	160214 160216 200136	30	300
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138 200301	20	2.650
9.2	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	030101 030105	20	1.000
TOTALE QUANTITÀ ANNUA TRATTATA (TON)					34.075
QUANTITÀ DI SOLA MESSA IN RISERVA (TON)					740
QUANTITÀ DI MESSA IN RISERVA FUNZIONALE AL TRATTAMENTO (TON)					2.600

c.5) del pagamento **entro il 30 aprile** di ciascun anno dei diritti di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti, previsti dal D.M. 350/98. Il mancato pagamento nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione.

Garanzie finanziarie

d) L'efficacia dell'iscrizione al Registro è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie prestate ai sensi dei successivi punti e decorre dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie dovute ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 ed alla regolarità della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.

d.1) La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento un'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.

d.2) Il rinnovo della polizza fideiussoria, dovuta ai sensi della DGRV 2721/2014, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa**. La fideiussione rinnovata andrà trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta in minimo 3 esemplari

(Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Congiuntamente dovrà essere presentata copia di quietanza di pagamento della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento.

- d.3) Il mancato rinnovo della fideiussione nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
- d.4) Al fine di attestare l'efficacia dell'iscrizione al suddetto Registro la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
- d.5) Il rinnovo della certificazione ISO 14001 deve essere trasmesso **entro 30 giorni** dalla scadenza, ovvero i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati nel medesimo termine.
- e) La ditta dovrà rispettare le prescrizioni previste nella determina prot. n. 84022 del 30/12/2024 di esclusione in esito alla procedura di verifica dell'assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.
- f) **Entro 30 giorni dalla scadenza** delle certificazioni ai sensi del Regolamento 333/2011 e del Regolamento 715/2013 la Ditta dovrà fornire alla scrivente Amministrazione copia del relativo rinnovo. In mancanza dei relativi rinnovi, sui rifiuti soggetti ai Regolamenti 333/2011 o 715/2013 è ammessa la sola messa in riserva (R13).
- g) Copia della normativa tecnica di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- h) Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento alla scrivente Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà la automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti senza ulteriori comunicazioni.
- i) Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
- j) I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
- k) In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
- l) E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L.132/2018.

6

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

7

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

8

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

9

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla Scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

10

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

11

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

12

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

MOD_TRA03_D03_rev4

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente